



Ministero dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTA** la legge 5 marzo 2020, n. 12, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca";
- VISTO** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, commi 774 - 778 ai sensi dei quali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per la diffusione della cultura della legalità", con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, con lo scopo al fine di favorire attività seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza; è istituito;
- VISTO** il comma 776 del medesimo articolo 1 secondo il quale "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna università statale, nonché le linee guida per la relativa organizzazione"
- CONSIDERATA** la necessità di definire i criteri per l'assegnazione delle risorse del predetto fondo alle università statali e la tipologia di attività finanziabili onde consentire agli uffici del Ministero di emanare il bando previsto dal comma 777 del medesimo articolo 1;

DECRETA

Articolo 1

(Destinatari del finanziamento e modalità di assegnazione)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 774 a 778, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le risorse stanziare sul "Fondo per la diffusione della cultura della legalità" sono assegnate alle università statali per la realizzazione di progetti formativi finalizzati a promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 777, della citata legge 234/2021, la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto, predispone un bando per la selezione dei progetti e l'assegnazione delle risorse del Fondo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Articolo 2

(Contenuto dei progetti)

1. Per essere ammessi al finanziamento i progetti formativi presentati dalle università statali devono prevedere metodi didattici, formativi e di ricerca che assicurino la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato.
2. Le attività proposte all'interno dei progetti potranno affrontare il tema della promozione della cultura della legalità, della condivisione dei principi costituzionali e dell'impegno contro le mafie e la violenza, sia in un'ottica di prevenzione, sia di analisi dei fenomeni e delle loro conseguenze e potranno consistere in:
 - a) premi per studenti laureati triennali e magistrali con tesi sui temi indicati all'art. 1, comma 1 del presente decreto e borse di studio *post-lauream* per approfondimento tematiche analizzate nella tesi;
 - b) attività seminariali, convegnistica e di studio realizzate con la partecipazione diretta di studenti dei corsi di laurea e dottorato, ricercatori e con la collaborazione dei rappresentanti dell'istituzioni e degli enti pubblici e privati impegnati a promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza;
 - c) viaggi d'istruzione in territori particolarmente esposti a fenomeni di illegalità e violenza;
 - d) l'istituzione di centri istituzionali per l'analisi del fenomeno;
 - e) attività di monitoraggio dell'impegno delle università nella lotta alle mafie e nel contrasto alla violenza nelle tre missioni — insegnamento, ricerca, terza missione, con partecipazione studenti;
 - f) formazione interuniversitaria nell'ambito di corsi di laurea triennale, magistrale, di dottorato (anche in formato MOOC);
3. Le iniziative devono essere caratterizzate da risultati misurabili mediante la presentazione di una scheda di progetto in cui siano indicati l'impegno orario dei vari attori coinvolti (docenti, ricercatori, studenti e personale esterno), le metodologie didattiche o di studio previste e i principali prodotti/servizi resi e gli esiti attesi.
4. Le università partecipano alla selezione indetta con il bando di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, con un solo progetto che può prevedere una o più delle azioni sopra riportate. Per ciascun progetto l'importo massimo finanziabile è di euro 50.000,00.

Articolo 3

(Modalità e criteri di selezione)

1. I progetti presentati dalle università sono valutati da una commissione di cinque componenti designata dal Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, composta da docenti universitari, anche a riposo, con comprovata esperienza in ambito di studio e analisi dei fenomeni legati al contrasto dell'illegalità, della violenza e delle mafie e alla promozione educativa della legalità.
2. La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:
 - a) adeguatezza del progetto alle finalità indicate dall'art. 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (massimo 40 punti);
 - b) collaborazioni tra università e tra università e istituzioni o enti pubblici e privati impegnati a promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza (massimo 20 punti);
 - c) livello di coinvolgimento attivo di studentesse e studenti (massimo 15 punti);



Ministero dell'Università e della Ricerca

- c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte nonché degli strumenti didattici digitali eventualmente prodotti. Creazione di modelli di progettualità replicabili su scala maggiore e nazionale (massimo 25 punti).
3. Il finanziamento è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine della graduatoria formulata dalla commissione prevista al comma 1.

Articolo 4

(Modalità di finanziamento)

1. Il finanziamento dei progetti verrà erogato dalla Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, in due fasi:
 - a) erogazione di un acconto del 50% dell'importo assegnato a seguito della registrazione del relativo impegno presso i competenti organi di controllo;
 - b) erogazione del saldo previa dettagliata rendicontazione dello svolgimento del progetto; dei risultati raggiunti e delle spese sostenute, vistata dai revisori dei conti.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa